

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NIEDDU, D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ,
COVIELLO, VENTRE e PARISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1988

Istituzione di sezioni degli uffici tecnici erariali

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della riforma fiscale si sono verificati, ormai da un decennio, notevoli squilibri nella sfera di competenza degli uffici delle imposte dirette e degli uffici tecnici erariali. Infatti, mentre da una parte c'è stato uno spostamento di competenze da un ufficio all'altro (basti pensare alle pratiche relative al Nuovo catasto terreni e al Nuovo catasto edilizio urbano, che sono passate dalla competenza degli uffici delle imposte dirette a quella degli uffici tecnici erariali), per contro nessuna agevolazione ne è derivata agli utenti non abitanti nei capoluoghi di provincia. Non tutti i capoluoghi di provincia, infatti, possono vantare collegamenti comodi e veloci con la località del comprensorio, e spesso la consultazione dei dati presso i nuovi catasti comporta notevoli aggravii ai cittadini, sia in termini di tempo che

in termini economici. La soluzione a questo genere di problemi, che si ravvede nell'istituzione di sezioni distaccate degli uffici tecnici erariali, è preclusa dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 9, che indica quale sede degli uffici tecnici erariali esclusivamente i capoluoghi di provincia. È da ritenere che sia ormai giunto il tempo di cancellare una legge anacronistica, dettata in un'epoca che non indulgeva certo ad alcuna ipotesi di decentramento.

La norma che si propone dà la possibilità a tutti gli utenti, e non solo a quelli residenti nel capoluogo, di usufruire dei servizi essenziali offerti dallo Stato in una visione più funzionale e produttiva del decentramento amministrativo, inteso come accostamento dei cittadini allo Stato e dello Stato ai cittadini.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può disporre l'istituzione di sezioni distaccate degli uffici tecnici erariali in località anche non capoluoghi di provincia laddove si ravvisi l'esistenza di alcune condizioni che ne giustificano l'istituzione.

Art. 2.

1. Gli organi competenti ad esaminare l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 1 devono prendere in considerazione con priorità assoluta le richieste di istituzione di sezioni distaccate degli uffici tecnici erariali provenienti da zone e regioni svantaggiate sia dal punto di vista dell'ubicazione geografica che delle condizioni socio-economiche dell'utenza nonché dell'incidenza, in termini quantitativi, del bacino d'utenza eventualmente servito.

Art. 3.

1. Le sezioni distaccate degli uffici tecnici erariali istituite ai sensi dell'articolo 2 sono competenti allo svolgimento di tutte le funzioni proprie degli uffici tecnici erariali ubicati nei capoluoghi di provincia sia per quanto riguarda il Nuovo catasto terreni che il Nuovo catasto edilizio urbano, coadiuvati in tale attività da una specifica procedura automatizzata atta a consentire il reperimento dei dati e la loro consultazione fra gli uffici tecnici erariali del capoluogo e le sezioni distaccate.

Art. 4.

1. Con apposito regolamento, emanato dalla amministrazione competente per materia, si

provvederà alla organizzazione delle sezioni distaccate, all'organico del relativo personale, al reperimento dei locali e a quant'altro si dovesse rendere necessario al fine del regolare funzionamento dei nuovi uffici.